



I.P.R. F.T.T. Member State *de jure*
of the United Nations

International Provisional Representative of the FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

SG/2016/04-it

AL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE

Oggetto: osservazioni in opposizione alla domanda di completamento del Libro Fondiario registrata sub 4/Comp/2016, pubblicata sul BUR - FVG n. 21 del 25 maggio 2016, pag. 194-96. con la quale il Comune di Trieste, in persona del sindaco *pro tempore*, chiede l'illegittima intavolazione al patrimonio disponibile del Comune (a fini di vendita) di una parte funzionale vincolata e rilevante del Porto Franco internazionale di Trieste, che è per legge bene demaniale indisponibile dell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

Con diffida a verificare preliminarmente i requisiti di ordine e grado della domanda nonché l'iscrizione di legge degli immobili nell'Elenco del Bene pubblico presso l'Ufficio Tavolare, e se tale iscrizione risulti omessa, errata o carente, ad eseguirla, rettificarla o completarla immediatamente.

Con richiesta di provvedere alla pubblicità della procedura di completamento nei confronti degli Stati titolari *ex lege* di diritti sui beni oggetto della domanda, come qui sotto elencati sub 10.

E con riserva di attivare ogni altro strumento a difesa dei beni e diritti minacciati, nonché per l'accertamento delle responsabilità civili e penali e per il risarcimento dei danni, inclusi gli strumenti di regolazione delle controversie specifiche stabiliti dagli artt 87 ed 86 del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dall'art. 24 dell'Allegato VIII del Trattato.

1. Legittimazione dell'opponente.

Questa Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Free Territory of Trieste è una legittima Rappresentanza di Stato costituita, accreditata e rappresentata quale soggetto di diritto internazionale nei modi, per i motivi e con le funzioni di cui all'Atto costitutivo dd. 16 settembre 2015, che si allega qui nelle versioni autentiche in lingua inglese ed in lingua italiana (*allegati 1/a ed 1/b*).

Si precisa che le deleghe individuali dirette ed indirette conferite a questa Rappresentanza Internazionale da cittadini del Free Territory of Trieste e di altri Stati titolari di diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale di Trieste hanno già superato ad oggi il numero di 20.000 (ventimila), 15.000 (quindicimila) delle quali già trasmesse con specifiche richieste all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante internazionale del Free Territory of Trieste.

2. Descrizione e contenuto della domanda del Comune di Trieste avverso la quale si formulano le presenti osservazioni in opposizione.

Con atto che reca i numeri di protocollo manoscritti 1498, 33/1-15(188), PG-37549 - 1498 ed il timbro datario del 29 febbraio 2016, il Comune di Trieste -Area Servizi di Amministrazione – Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti e Affari Generali, a firma dell'allora sindaco Roberto Cosolini (ora decaduto all'esito delle elezioni del 5 e 19 giugno 2016) chiede al Commissario del Completamento del Libro Fondiario presso l'Ufficio Tavolare di Trieste il «*completamente Libro Fondiario “Porto Vecchio”*».

L'atto indica quali titoli che il Comune intende azionare a tale scopo «*l'art. 1 comma 618 e 619 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015)*» della Repubblica Italiana e, quale atto esecutivo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2016, con i relativi allegati.

Fra tali documenti così allegati alla domanda vi è il Decreto 26 gennaio 2016, Prot. n. 19/8-5/2016 del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, del quale il testo della domanda non precisa tuttavia l'oggetto.

Tra gli stessi allegati vi sono inoltre un “Verbale di accordo” ed un “Verbale di individuazione” di una “*nuova dividente demaniale*” all'interno delle strutture portuali, ambedue datati 9 luglio 2015 e sottoscritti da Agenzia del Demanio, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste.

Per quanto riguarda il diritto di intavolazione sulla base di un provvedimento amministrativo del Comune, la domanda si riferisce all'art 33 del RD 28.03.1929 n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Per quanto riguarda le procedure di intavolazione attivate, la domanda si riferisce alla Legge Regionale FVG n. 15/2010 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), che al capo III, artt. 24-28, stabilisce le procedure di completamento del libro fondiario.

Su tali presupposti la domanda chiede che il Commissario avvii la procedura di completamento «*mediante iscrizione delle realtà del Bene Pubblico sdemanializzate ex lege*» delle quali fornisce i dati catastali, in nuove Partite Tavolari da costituire intitolandole «*al nome di “COMUNE DI TRIESTE – BENE PATRIMONIALE”*».

Benché la norma procedurale sulla domanda di completamento (art. 24, n. 2 L.R. 15/2010) prescriva che essa, oltre a contenere esatta indicazione dell'immobile, «*deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravii*», l'atto presentato dal Comune non contiene alcuna indicazione o documentazione relativa allo stato di proprietà originario ed agli aggravii che devono risultare dall'iscrizione obbligatoria dei beni nell'Elenco del Bene Pubblico presso l'Ufficio Tavolare nei modi stabiliti dal Decreto Pres. Giunta Regionale 21 luglio 1975, n. 01734/Pres.

3. Osservazioni preliminari sul numero di registrazione dell'atto.

L'originale della domanda depositata dal Comune di Trieste e contenuta nel fascicolo dell'Ufficio reca sul frontespizio il numero di registrazione manoscritto «1•4/COMP/2016» con la data del 29 febbraio 2016, apposta con timbro semplice.

Tali indicazioni vengono di norma immediatamente apposte sull'originale e sulle copie della domanda dal Commissario del Completamento, assieme al timbro dell'Ufficio Tavolare ricevente ed alla firma del Commissario stesso, con o senza timbro nominativo.

Dalla cifra di registrazione progressiva dipendono infatti l'ordine ed il grado della domanda, che ne determinano la precedenza su domande successive riguardanti i medesimi beni.

Si osserva in merito che sul frontespizio di detto originale dell'atto del Comune la cifra di registrazione appare graficamente difforme da quelle delle domande di completamento precedenti e successive 3/COMP/15, 7/COMP/2015 e 5/COMP/2016 sui medesimi beni. Si allegano qui per il confronto le copie dei relativi quattro frontespizi (*allegato 2*).

L'originale depositato della domanda del Comune è infatti privo del timbro dell'Ufficio e della firma del Commissario, e la numerazione assegnata non appare scritta nell'immediatezza del deposito, ma ricalcata con sbavature a correzione di altra precedente e differente nel numero, mentre sugli allegati appare annotata successivamente, con tratto lineare e con diversa forma del numero di registro che deve attestare la sequenza di presentazione, e quindi di precedenza, delle domande.

La forma del numero “4” apposto sull'originale della domanda è infatti chiusa e con sbavature come se fosse stata tracciata da qualcuno per correggere un originario numero “6”, mentre il “4” della cifra di registrazione successivamente apposta sui frontespizi degli allegati (v. per confronto *allegato 3*) ha la forma aperta che è propria della grafia usuale del funzionario.

Ciò corrisponderebbe ad informazioni raccolte al momento della presentazione dell'opposta domanda n. 5/COMP/2016 l'11 marzo 2016, dalle quali risultava che a quella data il Comune non avesse ancora presentato la propria domanda.

Tali informazioni troverebbero appoggio anche nel fatto che l'originale depositato della domanda del Comune risulti redatto lasciando in bianco il numero di protocollo e la data, aggiunti successivamente l'uno scrivendolo a mano, e l'altra apponendola con un timbro che la attribuisce al “29 FEB. 2016”. Rimane inoltre da accertare a quale soggetto corrisponda il timbro comunale n. 350 apposto accanto alla firma dell'allora Sindaco Cosolini.

Alla numerazione ordinaria è stato inoltre premesso il numero puntato “1•”, che non compare nella pubblicazione della procedura sul BUR n. 21 del 25 maggio 2016, pag. 194-96.

Appare inoltre anomala la numerazione degli allegati, poiché la delibera del Consiglio Comunale, che dovrebbe essere numerata come “allegato 1” alla domanda, reca invece la numerazione della domanda stessa, mentre gli allegati alla delibera sono stati successivamente numerati come allegati alla domanda.

4. Richiesta motivata di indagine e perizia preliminari sul numero di registrazione della domanda.

Si chiede pertanto che, preliminarmente ad ogni altro atto della procedura in esame, sulla numerazione e sulla datazione apposte in forme anomale alla domanda del Comune venga eseguita verifica peritale ed investigativa da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

Tale richiesta è motivata dall'evidenza delle anomalie sopra rilevate, alle quali si aggiungono notoriamente le seguenti circostanze anomale relative all'oggetto della domanda:

a) la domanda ha per oggetto la tentata privatizzazione, espropriazione e vendita, a fini speculativi, attraverso il Comune, di un complesso beni pubblici a destinazione portuale che ha notoriamente elevatissimo valore materiale e funzionale, odierno e nel tempo.

b) il valore di tale operazione speculativa è valutabile da 1,5 a 3 miliardi di euro per le operazioni immobiliari, ed è incalcolabile per conseguente perdita di futuri traffici portuali e di produzioni in regime di porto franco internazionale;

c) il tentativo di privatizzazione, espropriazione e vendita a fini speculativi viene infatti effettuato in violazione di titoli di diritto internazionale vigenti, recepiti dall'ordinamento italiano, che assoggettano il complesso di beni a vincoli permanenti di proprietà e di destinazione portuale in un regime di porto franco internazionale che assegna diritti generali a tutti gli Stati della Comunità internazionale e diritti speciali ad alcuni di essi;

d) il tentativo perciò illegale di privatizzazione, espropriazione e vendita a fini speculativi è condotto da ambienti politici italiani influenti con l'espedito di eludere i titoli di diritto internazionale imponendo norme di legge italiane anticostituzionali e di rango inferiore;

e) tale tentativo ed alcuni interrogativi anticorruzione ed antimafia connessi sono stati ripetutamente denunciati alle Autorità giudiziarie amministrative e penali italiane ed all'opinione pubblica, il Governo italiano amministratore provvisorio è stato diffidato ad interromperlo, e ne sono stati analogamente diffidati con atti formali gli altri Enti coinvolti (Ministeri, Comune, Regione, Autorità Portuale, Agenzia del Demanio, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche);

f) a difesa preventiva dei beni pubblici portuali e dei diritti così minacciati sono state anche presentate le domande di completamento del Libro Fondiario nn. 3/COMP/15 e 7/

COMP/2015, che chiedono l'intavolazione *ex lege* dei titoli e dei vincoli di diritto internazionale pertinenti;

g) gli Uffici tavolari dell'amministrazione italiana hanno eluso la validità dei titoli e la precedenza di ordine e grado di tali domande omettendo ed invertendo la procedura di legge per respingerle ambedue con decisioni che sono perciò nulle *ab origine*;

h) a seguito di tali elusioni è stata presentata l'analoga nuova domanda 5/COMP/2016, ora prossima a pubblicazione;

i) per tale stesso motivo le domande 7/COMP/2015 e 5/COMP/2016 contengono anche espressa diffida alle Autorità amministratrici italiane dall'eseguire intavolazioni dei beni a soggetti diversi in base a domande precedenti o successive presentate per eludere i titoli prevalenti di diritto internazionale;

j) l'elusione della precedenza di ordine e grado delle domande 3/COMP/2015 e 7/COMP/2015 ha consentito al Comune di presentare la domanda che è oggetto delle presenti osservazioni in opposizione, e di registrarla col n. 4/COMP/2016 per ottenere precedenza sull'opposta domanda 5/COMP/2016;

k) con atto dd. 21.6.2016 (*allegato 4*) è stato perciò chiesto il regolare avvio e svolgimento, con il loro ordine e grado, delle due procedure eluse, e tale atto è stato anche inviato per segnalazione alla Magistratura penale e contabile;

l) nel frattempo, la posizione di ordine e grado della domanda 5/COMP/2016 rimane condizionata all'esito delle qui richieste indagini e perizie sulla registrazione della domanda del Comune.

5. Omissione dolosa di indicazioni dello stato della proprietà e degli aggravii.

La domanda del Comune di Trieste e l'intera documentazione con essa prodotta non recano alcuna valida specificazione diretta dello stato originario della proprietà dei beni pubblici di cui chiede la modificazione.

I "Fogli di possesso fondiario" del Catasto fondiario allegati alla deliberazione comunale allegata alla domanda attribuiscono il possesso, ma non la proprietà dei beni, che a Trieste è certificata con il sistema tavolare.

Il possesso dei beni risulta inoltre attribuito al «*Demanio pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile*», senza precisare se tale dizione, che a Trieste è riferibile *ex lege* al Demanio di Stato del Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, venga invece intesa come se fosse riferita al Demanio dello Stato Italiano (la cui Agenzia e le cui altre strutture non hanno quindi titolo legittimo a compiere atti di disposizione sui beni, e ne sono già state perciò formalmente diffidate)

La domanda omette inoltre, come sopra rilevato ad 2, qualsiasi informazione o documentazione diretta riguardante la proprietà originaria ed i relativi aggravii dei beni

di cui chiede la modifica, che dovrebbero essere rispettivamente registrati ed annotati per obbligo di legge nell'Elenco del Bene Pubblico presso l'Ufficio Tavolare come stabilito dal Decreto Pres. Giunta Regionale FVG 21 luglio 1975, n. 01734/Pres.

Tali specificazioni da parte del richiedente sono condizione necessaria della validità ed accoglibilità della domanda in esame, poiché la loro omissione elude, nasconde o sottrae alle specifiche valutazioni obbligatorie nel procedimento (art. 26, n. 2 L.R. FVG n. 15/2010) lo speciale *status* giuridico originario della proprietà, dei vincoli e della natura dei beni pubblici che la domanda propone di mutare a favore del Comune in esecuzione di norme di legge dello Stato italiano.

Nel caso di specie, tale omissione impedisce di rilevare direttamente dal testo della domanda l'esistenza di uno speciale *status* giuridico di diritto internazionale dei beni che ne determina e vincola destinazione, proprietà ed aggravii connessi. Tali informazioni possono perciò venire dedotte soltanto, e parzialmente, dall'esame della deliberazione allegata alla domanda e del decreto del Commissario del Governo allegata alla deliberazione, che omettono surrettiziamente la precisazione completa della natura, delle fonti e della vigenza di detto *status* giuridico speciale.

Il motivo di dette omissioni è che in forza di tale *status* giuridico i beni pubblici che la domanda del Comune indica riduttivamente come “*Porto Vecchio*” ed individua soltanto con i dati catastali e di possesso, formano parte rilevante del Porto Franco Nord (detto anche “vecchio”) che è un'area funzionale vincolata ed indisponibile del Porto Franco internazionale di proprietà dell'attuale Free Territory of Trieste, Stato sovrano la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e non dello Stato italiano.

Tra le informazioni così surrettiziamente celate nella domanda del Comune e negli atti e titoli ad essa allegati vi è anche il fatto giuridico che lo *status* speciale dei beni assegna diritti generali su di essi a tutti gli Stati della Comunità internazionale, e diritti speciali ad alcuni di tali Stati.

Tale *status* giuridico originario dei beni è determinato da strumenti internazionali multilaterali in vigore che devono essere eseguiti dal Governo amministratore provvisorio e sono ratificati ed eseguiti nell'ordinamento della Repubblica Italiana quali obblighi internazionali che hanno, come tali, prevalenza costituzionale sulla legislazione nazionale e regionale.

Detti strumenti e gli obblighi conseguenti hanno pertanto efficacia diretta *ex lege* sia nella giurisdizione del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, sia nella differente giurisdizione di Stato della Repubblica Italiana.

Per gli stessi motivi l'annotazione di tale *status* giuridico dei beni pubblici in esame, come di tutti gli altri beni pubblici del Free Territory of Trieste, era e rimane obbligatoria e prioritaria *ex lege* in tutte le registrazioni e gli atti catastali e tavolari riguardanti i beni pubblici.

L'elusione dolosa in atti pubblici della menzione diretta e completa di detto status giuridico dei beni, allo scopo di impossessarsene con finzione giuridica azionando titoli altrimenti insufficienti, ha perciò anche evidenti profili penali e civili di frode, di falso e di danno ai titolari legittimi della proprietà e degli altri diritti sui beni. Alla valutazione del dolo concorrono i fatti ulteriori sopra riferiti al punto 4, lettere da a) a l)

6. Richiesta di notifica immediata della procedura agli Stati titolari di diritti generali e speciali sui beni.

La natura speciale dei beni che sono oggetto della domanda presentata dal Comune di Trieste pone il problema dell'estensione efficace del principio dell'obbligo di pubblicità della procedura di completamento anche agli Stati titolari di doveri e diritti ineludibili in materia, che quali soggetti di diritto internazionale non possono ritenersi efficacemente informati con la pubblicazione ordinaria sul Bollettino Ufficiale della Regione, né assoggettabili ai termini brevi di osservazione ed opposizione ivi previsti, ed hanno, come questa Rappresentanza, diritto di accesso diretto alle procedure di contenzioso internazionale ordinarie ed a quelle specifiche stabilite dagli artt 87 ed 86 del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dall'art. 24 dell'Allegato VIII del Trattato.

Si chiede pertanto che il Commissario del completamento del Libro Fondiario provveda immediatamente ad estendere efficacemente la pubblicità della procedura di completamento con notifica ai soggetti di diritto internazionale qui sotto individuati ad 10, e con restituzione in termini.

7. Lo status giuridico originario e vigente dei beni.

Lo status giuridico originario e vigente dei beni è quello determinato e confermato senza contraddizione né modificazioni dai seguenti strumenti principali di diritto internazionale, di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste e di diritto italiano in vigore:

- United Nations Security Council Resolution S/RES/16 (1947);
- Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D, VI, VII, VIII, IX, X;
- Legge 2 agosto 1947, n. 811;
- DLCPS 28 novembre 1947, n. 1430;
- Legge n. 3054 del 25/11/1952;
- Costituzione della Repubblica Italiana (1° gennaio 1948) artt. 5, 10 primo comma e 117 primo comma;
- Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 riguardante il Free Territory of Trieste (affidamento dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste alla responsabilità Governo italiano);
- DPR 27 ottobre 1954;
- L. cost. 1/1963, art. 70;
- Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975, art. 7.

Per effetto di tali strumenti giuridici principali, sull'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale vi è dal 5 ottobre 1954 giurisdizione speciale del Governo italiano quale organo amministratore civile provvisorio in sub-delega da parte dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali amministratori provvisori primari per conto delle Nazioni Unite, ma non vi è più dal 15 settembre 1947 alcuna forma legittima di sovranità e giurisdizione dello Stato italiano.

Le leggi dello Stato italiano non hanno pertanto efficacia giuridica diretta sull'attuale Free Territory of Trieste, ma devono esservi estese ed eventualmente adattate, a pena di inapplicabilità con nullità assoluta degli atti per difetto di giurisdizione, per mezzo di appositi provvedimenti normativi del Governo amministratore provvisorio o degli organi da esso delegati a tale funzione.

La permanenza ad oggi di tale *status* dell'attuale Free Territory of Trieste, del suo Porto Franco internazionale, e con essi dei vincoli di proprietà destinazione e diritti di terzi sui beni oggetto delle presenti osservazioni in opposizione, è riconfermata dai documenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite PO/210/PI del 20 maggio 1983 ed S/2015/809, (cfr. anche: US Department of State, *Treaties in Force*, 2012).

Dal 15 settembre 1947 ogni forma di imposizione diretta od indiretta della giurisdizione di sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste costituisce perciò mera simulazione politica in triplice violazione di legge: dell'ordinamento internazionale, dell'ordinamento del Free Territory e dell'ordinamento italiano. Tale simulazione da parte di pubblici ufficiali dello Stato italiano o dell'amministrazione provvisoria del Free Territory affidata al Governo italiano implica le responsabilità civili e penali conseguenti.

Ad ulteriore conferma, per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria nell'attuale Free Territory of Trieste affidata all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, anche per adempimenti relativi al Libro Fondiario, si ricorda che tale *status* è riconfermato dal fatto giuridico che per tale motivo nell'attuale Free Territory of Trieste le decisioni giudiziarie si pronunciano con le intestazioni «Repubblica Italiana - in nome del Popolo italiano» e «Repubblica Italiana - in nome della Legge» non in esecuzione della legge istitutiva italiana (Decreto Legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 20.6.1946), né in estensione della stessa, ma per atto legislativo autonomo dell'amministrazione civile provvisoria dello stesso Free Territory affidata al Governo italiano, e precisamente per Decreto n. 184 del 7 giugno 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste, pubblicato nell'apposito Bollettino Ufficiale n. 17 dell'11 giugno 1955.

Analogamente, ed anche per quanto riguarda la gestione del Libro Fondiario nell'attuale Free Territory of Trieste da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, si ricorda che la Legge costituzionale italiana n. 1/1963 che istituisce tale Regione autonoma e trasferisce i poteri di amministrazione (normativi ed amministrativi) del Free Territory of Trieste dal Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste principalmente al Commissario del Governo italiano nella Regione, ed in parte ad un prefetto ed alla Regione stessa (incluse le competenze relative al Libro Fondiario), non è entrata in vigore nel Free Territory a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana il 29 febbraio 1963, ma perché estesa al Free Territory con successiva e separata pubblicazione sul n. 7 dell'11 marzo 1963 del Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste. La giurisdizione della Regione nel Free Territory of Trieste, anche per quanto riguarda il Libro Fondiario, non appartiene pertanto alla giurisdizione della Repubblica Italiana come per le Province di Gorizia, Udine e Pordenone, ma è parte e funzione dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory affidata al Governo italiano.

Per quanto riguarda i beni oggetto delle presenti osservazioni in opposizione, si fa inoltre presente che per l'affermazione del loro *status* giuridico originario e vigente sopra descritto pendono tre legittime richieste per il completamento *ex lege* del Libro Fondiario registrate sub 3/COMP/15 e 7/COMP/2015 e 5/COMP/2016 già sopra menzionate.

8. Insufficienza ed ineseguibilità dei titoli azionati nella domanda.

La domanda del Comune aziona (v. sopra ad 2) cinque titoli principali, costituiti, nell'ordine di richiamo, da un atto legislativo del Parlamento della Repubblica Italiana (L. 190/2015, art. 1, commi 618, 619, 620), da due verbali di accordo in materia demaniale fra Enti diversi, da un atto legislativo dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste (decreto 19/8-5/2016 del Commissario del Governo) e da un atto amministrativo di esecuzione degli stessi (deliberazione del Consiglio Comunale).

Tali titoli sono tutti giuridicamente insufficienti per rango, natura ed oggetto a superare, escludere o precludere il titolo proprietario originale e principale del vigente Trattato multilaterale di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, i cui effetti ed obblighi si esplicano direttamente e prioritariamente *ex lege*, e per i motivi seguenti sono inoltre tutti di per sé giuridicamente ineseguibili; la loro illegittima esecuzione costituirebbe inoltre frode e danno gravissimo al bene pubblico.

8.1 Esecuzione di norma legislativa italiana inapplicabile ed anticostituzionale per difetto assoluto di giurisdizione.

Il titolo principale azionato dal Comune è costituito dai commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con cui il Parlamento italiano, adottando testi formati e proposti da politici interessati all'operazione speculativa illegale sul Porto Franco Nord di Trieste:

8.1.1. ha previsto, ma non disposto, che il Commissario del Governo adotti i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco (cioè di area del Porto Franco) dall'intero comprensorio portuale del c.d. "Porto vecchio" di Trieste ad altre zone.

Si tratta di previsione, e non di disposizione imperativa di legge, poiché il Parlamento della Repubblica Italiana non ha giurisdizione sull'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, né sul Commissario delegato dallo stesso Governo ad esercitarne i poteri normativi ed amministrativi, né sul

Porto Franco internazionale di Trieste. La formulazione non imperativa della frase costituisce inoltre riconoscimento implicito di tale condizione giuridica.

La cessazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste e sul suo porto franco internazionale è infatti determinata dal vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, entrato in vigore dal 15 settembre 1947, come ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano con le leggi vigenti sopra elencate ad 7, il cui rispetto è obbligo internazionale dell'Italia, stabilito e reso prevalente sulla legislazione nazionale e regionale dagli artt. 10 primo comma e 117 primo comma della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per tale motivo l'interpretazione, da parte del Comune di Trieste o di altri, della norma come disposizione di legge imperativa e prevalente dell'ordinamento italiano in affermazione di sovranità della Repubblica Italiana sul Free Territory of Trieste, e quale fonte di legittimazione delle norme successive, la rende inattuabile per difetto assoluto di giurisdizione e costituisce violazione contestuale della Costituzione italiana, del diritto internazionale e della sovranità del Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

La previsione espressa dalla norma è inoltre giuridicamente inattuabile in sé, poiché il Governo amministratore ed il suo Commissario delegato non hanno il potere di emettere un provvedimento in violazione del loro mandato, che non consente loro né rende necessario spostare il regime di porto franco dal Porto Franco Nord per applicarlo ad altre aree (v. sotto ad 8.2).

8.1.2. ha disposto che «in conseguenza» di tali provvedimenti del Commissario del Governo, dunque successivamente e subordinatamente ad essi, le aree ivi «appartenenti» al demanio marittimo, escluse l'Adriaterminal e la fascia costiera, siano sdemanializzate ed «assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste», per essere deportualizzate riqualificandole quali aree urbane e vendute sul mercato immobiliare, trasferendo gli introiti della vendita all'Autorità Portuale di Trieste;

La disposizione è giuridicamente inattuabile:

- a) per difetto assoluto di giurisdizione del Parlamento italiano, come la precedente;
- b) perché l'inattuabilità giuridica della norma precedente, che condiziona l'esecuzione di tutte le norme successive, determina *ipso facto* anche l'inattuabilità di queste;
- c) perché la proprietà dei beni appartiene *ex lege* al Demanio di Stato del Free Territory of Trieste - Porto Franco internazionale di Trieste, e non al Demanio Marittimo dello Stato italiano, che ne detiene soltanto il possesso temporaneo per l'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria affidata al Governo italiano;
- d) perché il Governo amministratore e gli organi ed uffici da esso comunque delegati a tali funzioni hanno l'obbligo di eseguire le norme che costituiscono oggetto del mandato; e non hanno la facoltà di violarle;

e) perché tali obblighi e norme includono il pieno rispetto dei vincoli permanenti di proprietà e di destinazione a porto franco internazionale e dei diritti degli Stati secondo le disposizioni del Trattato di Pace, art 34 dell'Allegato VI ed Allegato VIII, ed escludono l'intromissione di qualsiasi ente amministrativo locale o regionale nella gestione esclusiva del Porto Franco internazionale, affidata ad un Direttore del Porto e ad un organo di controllo internazionale;

f) perché nello stesso diritto italiano, i cui principi generali sono stati estesi al Free Territory of Trieste con decreto n. 100/1955 del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, la qualità di bene pubblico è concreta, e non cartacea.

Il bene demaniale può venire perciò sdemanializzato, e successivamente ceduto a privati (con o senza trasferimento intermedio al patrimonio disponibile di altro ente pubblico) soltanto quando vi sia prova obiettiva consolidata della sopravvenuta impossibilità materiale permanente ed irreversibile di utilizzarlo per la destinazione d'interesse pubblico originaria od altra conveniente (non di un'impossibilità temporanea determinata surrettiziamente per via burocratica) e che la sdemanializzazione costituisca provato, effettivo e sicuro vantaggio economico, e non danno fiscale o patrimoniale per il bene pubblico.

Nel caso di cui si tratta vi dovrebbe essere perciò, e non vi è, prova tecnica che le aree da sdemanializzare siano divenute concretamente ed irreversibilmente inutilizzabili per la destinazione e gli usi portuali produttivi del Porto Franco internazionale di Trieste, e perciò debbano e possano venire deportualizzate.

Vi è invece prova tecnica contraria e notoria per atti pubblici, inclusi gli atti delle gare di concessione 2003, 2009 e 2015, che le aree rimangono utilizzabili ed anzi incrementabili per tali usi, e che la loro condizione di inutilizzo attuale è frutto di meri artifici burocratici ed inganni politici che soggetti identificati anche in sede di denuncia penale hanno messo pervicacemente in opera per favorire l'operazione speculativa illegale ora culminata con l'illegittima domanda di intavolazione da parte del Comune che è oggetto delle presenti osservazioni in opposizione.

8.1.3 ha disposto che la delimitazione delle aree che restano vincolate al demanio marittimo venga effettuata dal presidente dell'Autorità Portuale, d'intesa con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, e che l'uso delle aree che rimangono demaniali sia disciplinato da apposito regolamento che dovrà essere emesso dall'Autorità Portuale di Trieste con i poteri e le modalità di stabilite dalla Legge n. 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale).

Tali disposizioni sono inattuabili per gli stessi motivi di quella precedente, della quale sono conseguenza.

8.1.4. ha disposto che i diritti e gli obblighi derivanti da contratti in vigore di concessione delle aree di punto franco con durata superiore ai quattro anni siano trasformati in diritto di uso, per la durata residua, delle stesse aree dopo che siano state private del regime di punto franco, sdemanializzate e deportualizzate;

La disposizione è inattuabile per gli stessi motivi delle disposizioni precedenti, e perché secondo i principi generali del diritto italiano estesi al Free Territory of Trieste con decreto n. 100/1955 del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste,

il contratto di concessione per un'area nel regime di vantaggio del porto franco internazionale non può venire trasformato legittimamente in diritto d'uso di un'area privata di tale regime, senza che per tale modifica radicale e sfavorevole dell'oggetto e della natura del contratto vi sia il consenso del concessionario, né eludendo o coartando tale consenso con la simulazione di una valida norma imperativa di legge.

8.2. Esecuzione di provvedimento palesemente illegittimo, inefficace e nullo del Commissario delegato dal Governo italiano ai poteri di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste.

Il decreto 26 gennaio 2016, Prot. n. 19/8-5/2016 con cui il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia dichiara che «*il regime giuridico internazionale di Punto Franco è spostato dal Porto Vecchio di Trieste*» ad altre aree è palesemente illegittimo, inefficace e nullo poiché sotto copertura di motivazioni ingannevoli assume con i poteri normativi dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidata al Governo italiano una decisione dannosa che tali poteri non consentono.

I poteri di normativi esercitati per l'emaneazione del decreto sono quelli autonomi ed esclusivi già affidati al Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste e trasferiti al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia con L.cost. n. 1/1963 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 29 feb. 1963 e successivamente estesa al Free Territory of Trieste con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 7 dell'11 marzo 1963.

L'esercizio di tali poteri normativi autonomi ed esclusivi è confermato dal richiamo principale nel provvedimento alla norma specifica, mentre la menzione delle norme adottate dal Parlamento italiano con i commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della Legge 190/2014 vi assume, come altri richiami, valore cognitivo accessorio.

L'esercizio dei poteri del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio e del Commissario da esso a ciò delegato è originato e vincolato dagli obblighi del mandato, come stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dallo strumento esecutivo aggiunto del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954.

Tali obblighi consistono nell'esercizio della prima fase del Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste (Allegato VII), che include l'obbligo di eseguire anche le norme compatibili dello Statuto Permanente (Allegato VI) e le norme sul Porto Franco internazionale (Allegato VIII), per le quali il Memorandum d'intesa di Londra stabilisce anche regime minimo di garanzia consistente nell'impegno del Governo italiano di mantenere il Porto Franco in conformità agli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII.

L'art. 2 dell'Allegato VIII stabilisce che il Porto Franco (art. 34 dell'Allegato VI, art. 1 All. VIII) sia costituito quale ente di Stato (*state corporation*) del Free Territory of Trieste. Non esiste perciò la possibilità giuridica di mantenere il Porto Franco fuori dalla

sovranità del Free Territory of Trieste, senza modificazione del Trattato di Pace con le procedure ivi previste.

L'art. 2.2 dell'Allegato VIII stabilisce che tutte le proprietà statali e parastatali italiane entro i limiti del Porto Franco siano trasferite senza pagamento al Porto Franco stesso. Non esiste quindi la possibilità giuridica di alienare tali beni pubblici indisponibili, senza modificazione del Trattato di Pace con le procedure ivi previste.

L'art. 3 dell'Allegato VIII stabilisce che le aree permanentemente vincolate a punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste siano quelle stabilite nei limiti del 1939. Tra queste aree vi è il Porto Franco Nord, detto “vecchio” la cui destinazione d'uso ha perciò carattere permanente ed intangibile. Non vi è quindi possibilità giuridica di togliere il regime di Porto Franco da tale area senza modificazione del Trattato di Pace con le procedure ivi previste.

L'art. 3.4 dell'Allegato VIII stabilisce la possibilità di estendere liberamente il regime di Porto Franco a nuove aree con provvedimenti *ad hoc*, senza alcuna necessità né possibilità giuridica di spostarli da aree vincolate. Tale facoltà di estensione è stata già esercitata ripetutamente dal Governo Militare Alleato, e poi dal Commissario del Governo italiano con una serie di decreti dal 1954 a tutt'oggi (cfr. decreto Prot. 19/8-33/2015 a favore di Samer Seaports and Terminal s.r.l.).

La finzione che per estendere utilmente il regime di Porto Franco ad altre aree sia necessario toglierla ovvero “spostarla” dal Porto Franco Nord è perciò mero inganno escogitato dai politici promotori della frode speculativa sull'area per simularne rimovibile il vincolo di destinazione permanente.

Il richiamo di tale motivazione ingannevole a giustificazione del provvedimento con cui il Commissario del Governo F.A. Garufi dichiara illegittimamente lo “spostamento” del regime di Porto Franco dal Porto Franco Nord in abuso dei propri poteri ed in violazione dei propri obblighi associa quindi alla conseguente nullità originaria assoluta dell'atto il profilo penale della frode e del falso in atto pubblico.

Il dolo appare accentuato dal fatto che lo stesso Commissario F.A. Garufi, pressata dai politici promotori della speculazione illecita, con intervista ufficiale pubblicata a stampa ed in rete dal quotidiano locale Il Piccolo del 28.2.2013 si era dichiarata pubblicamente consapevole di non avere il potere giuridico di “spostare” il regime di Porto Franco dal Porto Franco Nord.

Tale circostanza richiama l'evidenza del fatto giuridico che il regime del Porto Franco internazionale di Trieste è stabilito da strumenti multilaterali vigenti di diritto internazionale, la cui eventuale modificazione potrebbe venire richiesta e negoziata, con le procedure previste dal Trattato e sotto vigilanza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, soltanto dal Governo di uno degli Stati contraenti o dal Governo amministratore provvisorio del Free Territory of Trieste o dalla Rappresentanza internazionale del Free Territory, ma non può venire modificata con atto di un Commissario del Governo delegato a tale amministrazione.

Si può pertanto supporre che il successivo, opposto decreto del 26.1.2016 sottoscritto dall'allora Commissario del Governo in palese abuso di potere e violazione di legge sia stato emesso sotto pressioni ambientali abnormi e parimenti illecite, sulle quali sono state già chieste indagini penali.

Per tali motivi si provvede separatamente dal presente atto a chiedere all'attuale Commissario del Governo di revocare in autotutela il decreto del suo predecessore.

8.3. Esecuzione di accordi in materia demaniale palesemente illegittimi ed inefficaci.

Le decisioni in materia demaniale assunte da enti pubblici in esecuzione dei commi 618, 619 e 629 dell'art. 1 della L. 190/2014 come formalizzate nel “Verbale di individuazione della nuova dividente demaniale”, e nel “Verbale di accordo”, ambedue dd. 9 luglio 2015, allegati alla delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2016 ed azionati nella domanda del Comune quali titoli concorrenti sono nulle ed inefficaci per i motivi di inefficacia di tali norme di legge già precisati sopra ad 8.1, e per violazione delle stesse norme.

Dette norme prescrivono infatti che la delimitazione delle aree che restano vincolate al demanio marittimo avvenga dopo l'emissione del decreto commissariale di spostamento del regime di Porto Franco che dovrebbe legittimarle, e sia effettuata dal presidente dell'Autorità Portuale, d'intesa con il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste.

Dai predetti verbali risulta che la delimitazione è stata invece effettuata e conclusa il 9 luglio 2015, più di sei mesi prima del decreto commissariale, che è stato emesso il 26 gennaio 2016 e l'ha assunta tra le proprie motivazioni, invertendo il rapporto di legittimazione tra gli atti stabilito dalla stessa legge cui ambedue si richiamano.

Tale inversione della legittimazione degli atti determina, in aggiunta agli altri motivi già trattati, ulteriore nullità ed inefficacia giuridica della delimitazione demaniale e dello stesso decreto commissariale.

La delimitazione risulta inoltre effettuata con il concorso operativo e decisionale di enti non previsti dalla norma di legge specifica, e precisamente dell'Agenzia del Demanio, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e della Capitaneria di Porto di Trieste. Gli interventi di tali Enti nella procedura devono quindi considerarsi nulli nonché causa di nullità degli atti.

8.4. Esecuzione di un provvedimento amministrativo giuridicamente infondato, insufficiente e privo di copertura finanziaria.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22 febbraio 2016, con i relativi allegati, azionata dal Comune di Trieste quale titolo all'intavolazione di beni è ingannevole, giuridicamente infondata, insufficiente allo scopo e priva di copertura finanziaria.

La deliberazione dichiara quale oggetto *«Art. 1, commi 618-620 della L. n. 190/2014. Sdemanzializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Presa d'atto dello spostamento del regime giuridico di Porto Franco ed avvio dell'iter per l'intavolazione del relativo compendio immobiliare.»*

Il dispositivo precisa al punto 5 che le particelle intestate *«vanno intestate al Bene Patrimoniale del Comune di Trieste.»*

Il titolo non è azionabile a tale scopo per i motivi già esposti quali cause di invalidità dei titoli giustificativi del provvedimento, e perché privo di copertura finanziaria, la cui inesistenza viene giustificata simulando contro verità ed evidenza che l'atto non produca per l'ente effetti finanziari e patrimoniali diretti ed indiretti, che invece si prevedono notoriamente ingentissimi e potenzialmente rovinosi per i bilanci del Comune.

Al punto 6 del dispositivo il Consiglio Comunale dichiara infatti *«di riservarsi di provvedere alla quantificazione degli oneri a carico del bilancio comunale conseguenti all'acquisizione al proprio patrimonio dei beni e delle aree del compendio di Porto Vecchio ed alla loro gestione e conduzione preordinata alle operazioni di valorizzazione dei beni medesimi»* ed al punto 7 dichiara che la deliberazione è *«immediatamente eseguibile stante l'urgente necessità di una rapida definizione dell'iter giuridico-amministrativo correlato alla sdemanializzazione del Porto Vecchio.»*

Il Consiglio Comunale ha cioè approvato la deliberazione riconoscendo che la sua attuazione causerà oneri rilevanti a carico del bilancio comunale e modifiche rilevanti al patrimonio del Comune, ma ne ha rinviata la quantificazione e la copertura finanziaria, motivando il rinvio con asserita necessità ed urgenza di definire l'iter giuridico-amministrativo dei beni.

Il fatto che i motivi di tale necessità ed urgenza non vengano tuttavia precisati lascia supporre che essi possano consistere nella consapevolezza non dichiarabile dell'illegittimità dell'azione e del rischio che essa venga impedita da opposizioni efficaci.

Alla deliberazione è allegato l'obbligatorio parere di regolarità contabile del funzionario comunale preposto il quale dichiara, contrariamente a verità ed evidenza dei fatti, dell'oggetto e delle conseguenze della deliberazione, che il provvedimento *«è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente»*.

L'affermazione falsa è inoltre aggravata dalle circostanze notorie che le conseguenze finanziarie e patrimoniali per il Comune sarebbero ingentissime e prive di copertura, e che l'amministrazione comunale ha già disposto, impegnato ed effettuato dal 2015 spese non irrilevanti di denaro pubblico sugli stessi beni, *uti dominus* ma senza averne ancora ottenuto il possesso legittimo né chiesta l'intavolazione del diritto di proprietà, e perciò senza titolo di spesa legittimo.

Dall'esecuzione della deliberazione, quale titolo per l'intavolazione illegittima dei beni di cui si tratta costituirebbe perciò anche grave pericolo e danno per l'Amministrazione comunale.

Si provvede perciò separatamente dal presente atto ad invitare l'attuale Sindaco del Comune di Trieste ritirare in autotutela la domanda di intavolazione dei beni presentata dal suo predecessore.

È inoltre di provata evidenza che l'esecuzione dell'intavolazione illegittima richiesta dal Comune di Trieste costituirebbe grave pericolo e danno anche per la Pubblica Amministrazione del Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo Italiano, nonché per le Amministrazioni dello Stato italiano illegittimamente intromesse nella procedura.

9. Danno agli Stati titolari di diritti sul Porto Franco internazionale di Trieste.

Per quanto sopra è del pari evidente che la sottrazione illegittima dei beni ai vincoli, alle destinazioni ed ai diritti ed obblighi stabiliti dal vigente Trattato di Pace con l'Italia costituirebbe grave pericolo e danno per tutti gli Stati detentori di tali diritti, incluso il Free Territory of Trieste, i quali hanno accesso diretto alle procedure di contenzioso specifiche stabilite dal Trattato di Pace, che escludono la competenza di giudici locali o nazionali.

10. Elenco dei soggetti di diritto internazionale cui si chiede venga effettuata comunicazione della procedura oggetto delle osservazioni in opposizione.

Il vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 assegna all'art. 21 la tutela del Free Territory of Trieste al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed all'Allegato VIII assegna a tutti gli Stati i diritti d'uso senza discriminazioni del Porto Franco internazionale, diritti particolari alla Jugoslavia (ovvero ai suoi Stati successori) ed all'Italia e diritti di controllo della gestione a gli attuali Free Territory of Trieste, Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Francia, Svizzera, Austria, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia ed altri Stati successori della Jugoslavia, Italia, Russia ed altri Stati successori dell'URSS.

La procedura illegale di intavolazione avviata dal Comune di Trieste con la complicità di altri Enti dell'Amministrazione provvisoria del Governo italiano e di Enti dello Stato italiano elude e minaccia integralmente tali diritti degli Stati.

Si chiede pertanto che il Commissario del Completamento del Libro Fondiario provveda immediatamente ad estendere la pubblicità della domanda di intavolazione del Comune di Trieste, con restituzione in termini per le osservazioni ed opposizioni, ai seguenti soggetti di diritto internazionale:

a) **Security Council of the United Nations** (Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) in persona del suo Presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in 405 East 42nd Street on the South, New York NY 10017, USA, quale organo garante

internazionale diretto del Territorio Libero di Trieste (Risoluzione UNSC S/RES/16 (1947); Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, art. 21, n. 1).

b) **General Assembly of the United Nations** (Assemblea Generale delle Nazioni Unite) in persona del suo presidente *pro tempore*, presso la sua sede istituzionale in First Avenue at 46th Street, New York NY 10017, USA, per comunicazione suo tramite a tutti i Paesi membri, nella loro qualità di titolari di diritti sui beni da intavolarsi, e precisamente dei pari diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese all'utilizzo senza discriminazioni delle aree del Porto Franco di Trieste per le proprie navi, le proprie merci e per tutte le attività di commercio, di lavorazione ovvero modificazione ed industriali, in esenzione fiscale ivi consentite;

c) **Governi** dei Paesi membri di diritto della Commissione Internazionale di controllo della gestione del Porto Franco internazionale di Trieste, con diritto ad avere nelle sue aree sede ed uffici sottratti alla giurisdizione locale, tutti da notificarsi presso le loro rappresentanze in Italia:

Stati Uniti d'America, Ambasciata, 00187 Roma, via Vittorio Veneto 119/a;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Ambasciata, 00187 Roma, via XX Settembre 80/a;

Francia, Ambasciata, 00186, Roma, piazza Farnese 67;

Svizzera, Ambasciata, 00197 Roma, via Barnaba Oriani 61;

Austria, Ambasciata, 00198 Roma, via g. Pergolesi 3;

Ungheria, Ambasciata, 00161 Roma, via dei Villini 12/16;

Polonia, Ambasciata, 00197 Roma, via P.Paolo Rubens 20

Lituania, Ambasciata, 00198 Roma, viale di Villa Grazioli 9;

Lettonia, Ambasciata, 00198 Roma, via G. B. Martini 13;

Estonia, Ambasciata, 00198 Roma, viale Liegi 28, int. 5;

Repubblica Ceca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00192 Roma, via dei Gracchi 322;

Repubblica Slovacca (quale Stato successore della Cecoslovacchia), Ambasciata, 00135 Roma, via dei Colli della Farnesina 144;

Russia (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00185 Roma, via Gaeta 5;

Belarus, (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00141 Roma, via delle Alpi Apuane 16;

Ucraina (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00198 Roma, via Guido d'Arezzo 9;

Kazakhstan (quale Stato successore dell'URSS), Ambasciata, 00189 Roma, via Cassia 471;

Slovenia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, Via Leonardo Pisano 10;

Croazia (quale Stato successore della Jugoslavia) Ambasciata, 00191 Roma, via L. Bodio 74/76;

Bosnia-Erzegovina (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00195 Roma, piazzale Clodio 12/III;

Serbia (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via dei Monti Parioli 20;

Montenegro (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00197 Roma, via A. Gramsci 9;

FYROM (quale Stato successore della Jugoslavia), Ambasciata, 00198 Roma, viale Bruxelles 73-75;

Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 00187 Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna 370;

11. Riserve difensive.

Questa Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Free Territory of Trieste formula piena riserva di integrazioni al presente atto, nonché di attivare, in proprio od in consorzio con le Rappresentanze di altri Stati, ogni altro strumento a difesa dei beni e diritti minacciati, nonché per l'accertamento delle responsabilità civili e penali e per il risarcimento dei danni, inclusi gli strumenti di regolazione delle controversie specifiche stabiliti dagli artt 87 ed 86 del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dall'art. 24 dell'Allegato VIII del Trattato. A tal fine si considereranno testi autentici del presente atto sia la presente versione in lingua italiana, sia la versione certificata dall'I.P.R. F.T.T. in lingua inglese.

Trieste, 23 giugno 2016.

For the I.P.R. F.T.T.: Paolo G. Parovel, Secretary General

N. 05 (cinque) allegati *ut supra*.